

# ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

A cura dell' avvocato Nicola Cioffi di Napoli.

(Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute, non essendo questo sito una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.)

## LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

### Titolo IV DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

#### CAPO I DELL'ASSENZA

#### 48.

##### **Curatore dello scomparso.**

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio [43<sup>1</sup>, 45] o dell'ultima sua residenza [43<sup>2</sup>] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti [1387] la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [65, 69, 70].

Se vi è un legale rappresentante [320, 357], non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

### TITOLO IX DELLA POTESTÀ DEI GENITORI

#### 321

##### **Nomina di un curatore speciale.**

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente [316], o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà [155<sup>3</sup>, 317<sup>1</sup>, 317bis<sup>2</sup>], non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione [471], il giudice [disp.att. 38<sup>2</sup>], su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero [c.p.c. 69] o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale [c.p.c. 78] autorizzandolo al compimento di tali atti [395; disp.att. 45<sup>1</sup>].

**Rimozione dall'amministrazione.**

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale [**disp.att. 38<sup>1</sup>, 51**] può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale [**320, 324, 336**].

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

**TITOLO X  
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE**

**CAPO I  
DELLA TUTELA DEI MINORI**

**Sezione II  
Del tutore e del protutore**

## 347

**Tutela di più fratelli.**

È nominato un solo tutore [**348**] a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra i minori soggetti alla stessa tutela [**320<sup>6</sup>**], il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

## 354

**Tutela affidata a enti di assistenza.**

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio [**45<sup>2</sup>**] parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare [**344; disp.att. 43**] ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato [**346, 402**]. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela [**355<sup>2</sup>**].

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

**Sezione III  
Dell'esercizio della tutela**

## 372

**Investimento di capitali.**

I capitali del minore devono, previa autorizzazione [**disp.att. 43, 45<sup>1</sup>**] del giudice tutelare [**344**], essere dal tutore investiti:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
- 3) in mutui [**1813**] garantiti da idonea ipoteca [**2808**] sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario ;
- 4) in depositi [**1834 ss.**] fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [**disp.att. 251**], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

**Gratuità della tutela.**

L'ufficio tutelare è gratuito [381].

Il giudice tutelare [344] tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [357; l.f. 32<sup>2</sup>].

**Sezione IV*****Della cessazione del tutore dall'ufficio*****384****Rimozione e sospensione del tutore.**

Il giudice tutelare [344] può rimuovere [disp.att. 43, 45] dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri [357, 382, 1176], o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [350 nn. 4 e 5, 368, 382, 393, 402; disp.att. 129<sup>2</sup>].

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione [356<sup>3</sup>, 389].

**TITOLO XII****DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA****CAPO I****DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO****404****Amministrazione di sostegno.**

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

**CAPO II****DELLA INTERDIZIONE, DELLA INABILITAZIONE E DELLA INCAPACITÀ NATURALE****414****Persone che possono essere interdette.**

Il maggiore di età [2] e il minore emancipato [390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [85, 119, 193, 245, 417 ss., 427, 429, 2949 n. 1; disp.att. 40; c.p. 643; c.p.c. 712] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

**419****Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.**

Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando [c.p.c. 713, 714].

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico [c.p.c. 61]. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi [77] dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando [422, 423, 427; c.p.c. 716, 717, 719<sup>2</sup>].

#### 423

##### **Pubblicità.**

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [419] e la sentenza d'interdizione o di inabilitazione [421] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro [disp.att. 48, 49] e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita [430; disp.att. 42].

#### 425

##### **Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.**

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale [2195, 2198] soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare [disp.att. 100; c.p.c. 732; l.camb. 9; l.ass. 12]. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore [2203].

#### 427

##### **Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.**

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione [423] possono essere annullati [119, 266, 774, 1425] su istanza del tutore, dell'interdetto [1190] o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [374, 432, 1572] fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione [776].

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

# LIBRO SECONDO DELLE SUCCESSIONI

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

### CAPO V DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

#### Sezione II *Del beneficio d'inventario*

508

##### **Nomina del curatore.**

Trascritta la dichiarazione di rilascio [507], il tribunale [disp.att. 51bis] del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [1387].

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [disp.att. 52, 53].

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione [499, 501], spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'articolo 502.

### CAPO VIII DELL'EREDITÀ GIACENTE

528

##### **Nomina del curatore.**

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari [487], il tribunale del circondario [disp.att. 51bis] in cui si è aperta la successione [456], su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità [460<sup>3</sup>, 529, 1387; l.f. 12<sup>3</sup>, 20; disp.att. 134].

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni [2830; disp.att. 52; c.p.c. 781; disp.att c.p.c. 193].

## TITOLO IV DELLA DIVISIONE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

726

##### **Stima e formazione delle parti.**

Fatti i prelevamenti [725], si provvede [730] alla stima [733<sup>1</sup>] di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti [753].

Eseguita la stima, si procede alla formazione [727] di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dividendi in proporzione delle quote [469; c.p.c. 789].

**Deferimento delle operazioni a un notaio.**

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio [c.p.c. 790, 791]. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal tribunale [disp.att. 51bis] del luogo dell'aperta successione [456].

Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza [c.p.c. 22 n. 1, 789].

## **LIBRO TERZO DELLA PROPRIETÀ**

### **TITOLO VII DELLA COMUNIONE**

#### **CAPO II DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI**

##### **1129. Nomina e revoca dell'amministratore.**

Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore [1106, 1130, 1131, 1135 n. 1]. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.

L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.

Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità [disp.att. 64].

La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro [1138; disp.att. 71].

## **LIBRO QUINTO DEL LAVORO**

### **TITOLO V DELLE SOCIETÀ**

#### **CAPO II DELLA SOCIETÀ SEMPLICE**

##### **Sezione IV Dello scioglimento della società**

##### **2275**

##### **Liquidatori.**

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci [2259].

**Sezione VI -bis**  
***Dell'amministrazione e del controllo***

**§3**  
**Del collegio sindacale**

**2409**  
**Denuncia al tribunale.**

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione [**disp.att. 223novies**].

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata [**disp.att. 92**].

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo **2393**.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale [**disp.att. 94**].

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società [**disp.att. 103**].